

sent. n. 1046/07



Repubblica Italiana

TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
Sezione Civile

N. 2363/2005 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI POTENZA - GIUDICE UNICO

In persona del Dott. Giovanni CONTE - Giudice Onorario di Tribunale, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 2363/2005 R.G., avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 537/05, depositata il 23.06.2005, notificata il 07.07.2005, del Giudice di Pace di Potenza, relativa a domanda di ripetizione somme, vertente
TRA:

TELECOM ITALIA S.P.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 2, in persona del procuratore speciale ~~_____~~, rappresentata e difesa dagli Avv. ti ~~_____~~ in virtù di mandato in atti, domiciliata in Potenza alla ~~_____~~ presso lo studio dell'avv. ~~_____~~

- APPELLANTE/ATTRICE -

E

M. ~~_____~~, nato a Potenza ~~_____~~ ed ivi residente alla Via ~~_____~~ ed selettivamente domiciliato in Potenza alla Via N. Vaccaio n. 27, presso lo studio dell'avv. Valentina Martino, che lo rappresenta e difende giusta mandato in atti;

- APPELLATO/CONVENUTO -

SENTENZA
N. 1046/07
REGIST. GENERALE
N. 2363/05
CRONOLOGICO
N. 12806/07
REPERTORIO
N. 1740/07
Data assej. a Sentenza
20/6/07
Data Termine Note
25/10/07
Data Deposito Minuta
11 DIC. 2007
Data Pubblicazione
11 DIC. 2007
Oggetto
del. contratt.

tr. pres. ed. obbl.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Come in atti (Cfr. verbale di udienza del 20.06.2007).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'andamento del giudizio di primo grado è così riassunto nel provvedimento impugnato.

Con atto di opposizione, ritualmente notificato, la società Telecom Italia S.p.A., proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 405/04, reso dal Giudice di Pace di Potenza in data 14.07.2004, a favore del Sig. M. [REDACTED], per la somma di € 10,34, oltre interessi legali dalla domanda e le spese del procedimento monitorio, liquidate in € 106,00.

A fondamento dell'opposizione, la società, premesso che alla base del credito azionato in monitorio vi era una richiesta di rimborso delle spese di spedizione delle fatture emesse dalla società Telecom S.p.A., relative all'utenza telefonica intestata al M. [REDACTED], in quanto non dovute, stante il dettato dell'art. 21, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/1972, il quale stabilisce che "le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo" (così sostituito dall'art. 1 D.Lgs. del 20.2.2004 n. 52), sosteneva l'insussistenza dei presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo; l'improponibilità della domanda, per omesso esperimento del tentativo di conciliazione dinanzi al Co.re.com. Basilicata; l'infondatezza della pretesa restituzione, facendo la predetta norma invocata riferimento alle spese di emissione e non invece a quelle di spedizione; inoltre, l'addebito delle spese postali di spedizione, era espressamente contemplato dall'art. 14, 6° comma, delle Condizioni Generali di abbonamento. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con spese vinte.



L'opposto Sig. Martino, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conseguente conferma del d. i. opposto, con vittoria di spese.

Il Giudice di Pace adito, istruita la causa mediante produzione di documenti, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva parzialmente l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo n. 405/04 e, per l'effetto, condannava la società Telecom Italia S.p.A., in persona del suo legale rappresentante p.t., alla restituzione in favore del Sig. M. [redacted] della somma di € 7,34, oltre interessi legali dalla domanda di ingiunzione al soddisfo. Spese compensate.

Con atto di appello notificato il 7.09.2005, la Telecom Italia S.p.A. proponeva..... opposizione avverso la sentenza n. 537/05 emessa dal Giudice di Pace di Potenza, Dott.ssa B. [redacted] con la quale la stessa veniva condannata alla restituzione in favore del sig. M. [redacted] della somma di € 7,34, oltre interessi legali dalla domanda di ingiunzione, a titolo di spese di spedizione indebitamente richieste sulle bollette telefoniche inviate all'utente.

La società debitrice censurava la sentenza di primo grado per violazione ed erronea interpretazione della legge e ne chiedeva, per l'effetto, l'annullamento.

Evidenziando, in particolare:

- 1) la natura seriale e collettiva della pretesa azionata dalla controparte, con conseguente importanza economica della stessa;
- 2) nel merito, contestava, l'accoglimento solo parziale, in primo grado, dell'opposizione al d. i., osservando che le spese di "spedizione", a mente dell'art. 21, ultimo comma, (c. d. legge IVA), non potevano ritenersi rientrare in quelle di "emissione" della fattura; che, infatti, emettere una fattura non significava spedirla, costituendo questa la manifestazione di una attività ulteriore che segue quella di emissione; che sul punto era intervenuto ripetutamente il Ministero delle Finanze, il quale aveva avuto modo di



precisare come "il divieto posto dall'art. 21, n.c., del D.P.R. n. 633, nel testo modificato dal D.P.R. n. 687 del 1974, non concerne le spese per l'invio a domicilio dei documenti, bensì le spese di emissione della fattura, nonché, in generale, le altre spese relative ai conseguenti adempimenti e formalità previsti dalla normativa in materia di IVA, quali ad esempio la annotazione di cui all'art. 23 e la conservazione delle fatture di cui all'art. 39 del citato D.P.R. n. 633 e ss. modificazioni"; che in senso analogo si erano espresse anche le Commissioni Tributarie; che ciò era chiaramente dato argomentare dallo stesso tenore letterale della disposizione, atteso che, se il legislatore avesse voluto comprendere le spese di spedizione in quelle di emissione, lo avrebbe fatto espressamente; che, del resto, tanto era in sintonia con il principio generale di cui all'art. 1196 c.c. secondo il quale le spese collegate al pagamento sono a carico del debitore;

- 3) lamentava, inoltre, l'erroneità del rigetto dell'eccezione di improcedibilità della domanda per l'omesso esperimento del tentativo di conciliazione, avendo il giudice rilevato che il CO.RE.COM. Basilicata fosse sorto soltanto nel mese di dicembre 2004, quindi successivamente alla proposizione del ricorso per d. i.; che per contro questo andava esperito, secondo il disposto di legge, per ogni controversia nascente dal contratto di abbonamento telefonico, in quanto la convenzione che attribuisce le funzioni di risoluzione non giurisdizionali delle controversie era stata sottoscritta già nel mese di dicembre 2003; che, pertanto, dovevano rientrare in detta previsione tutte le questioni relative alle modalità o ai costi della prestazione erogata, o per le quali l'utente lamentava un disservizio
- 4) chiedeva, conclusivamente, in accoglimento del proposto appello, che venisse annullata la sentenza n. 537/05 emessa dal Giudice di Pace di Potenza e, per



l'effetto, venisse revocato il decreto ingiuntivo n. 405/04 reso dallo stesso Giudice di Pace di Potenza, con condanna dell'appellato al pagamento delle spese del giudizio.

Si costituiva in giudizio l'appellato, con comparsa di costituzione e risposta dell'11.10.05, chiedendo al Giudice adito di confermare la sentenza n. 537/05 emessa dal Giudice di Pace di Potenza, Dott.ssa Bonifacio, in data 23.06.05, e per l'effetto, di condannare l'appellante al pagamento in favore dell'appellato della somma liquidata in sentenza, oltre interessi legali dalla domanda di ingiunzione. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

La causa non richiedeva una particolare attività istruttoria, essendo di natura esclusivamente documentale; pertanto, fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, il G.L., ritenuta la causa matura per la decisione, la introitava in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preventivamente verificata la sussistenza delle rispettive legittimazioni attiva e passiva, nel merito ritiene questo Giudice che, sulla base dei motivi di impugnazione proposti, l'appello non è suscettibile di positivo apprezzamento e va conseguentemente rigettato.

Afferendo a questione di carattere pregiudiziale, deve, prima di ogni altra, essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della controversia.

E' di tutta evidenza che la questione ha ad oggetto la restituzione di somme che si assumono indebitamente richieste dalla odierna società appellante, sulla scorta della clausola contrattuale contenuta nell'art. 14 delle Condizioni Generali di abbonamento.

IL CASO.it

Sicché la controversia non riguarda in alcun modo il rapporto d'imposta tra sostituto e sostituto, né, per quel che maggiormente conta, la posizione dell'ente

impositore, incentrandosi sulla conformità a legge della pattuizione tramite la quale la Telecom Italia S.p.A. fa ricadere sul cliente le spese di spedizione della fattura, mentre la circostanza che queste "includano" parte dell'imposta, è effetto indiretto e del tutto indifferente ai fini dell'attribuzione della giurisdizione.

Del resto, come diversi giudici di merito hanno già avuto modo di osservare in analoghe occasioni, "La tesi dell'appellante ove condivisa porterebbe alla conclusione paradossale di attrarre nella giurisdizione tributaria tutte le controversie tra privati aventi ad oggetto l'adempimento di un contratto in cui una delle prestazioni sia assoggettata all'imposizione dell'IVA e, dunque, costituisca la base imponibile sulla quale operare detto prelievo" (cfr. Trib. Nola, 13 luglio 2006, g.i. Bellini).

Infondato è il motivo di appello di carattere preliminare, riguardante l'asserita improcedibilità della domanda ex art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

La norma citata, infatti, testualmente dispone che "L'Autorità disciplina con propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro. Per le predette controversie, individuate con provvedimenti dell'Autorità, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione."

La disposizione in parola, pur introducendo una condizione di procedibilità della domanda, rinvia, per l'individuazione dell'ambito di operatività e delle modalità



di svolgimento del tentativo di composizione stragiudiziale, alla disciplina secondaria, da emanarsi ad opera della stessa Autorità.

Con delibera del Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 182/02/CONS del 19 giugno 2002, recante "Adozione del regolamento concernente la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed utenti", all'allegato "A" viene affidata la risoluzione stragiudiziale delle controversie agli istimendi sportelli di conciliazione presso i Comitati regionali per le comunicazioni (Co.Re.Com), previsti dall'art. 2, Allegato A della Delibera n. 53/99 del 28 aprile 1999; nello specifico l'art. 5 n. 2 lett. D) del regolamento del 2002 cit., trasferisce ai Co.Re.Com. funzioni istruttorie nelle seguenti materie previste dalla Legge 249/97: controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'art. 1, comma 6, lett. a) n. 9; controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati, di cui all'art. 1, comma 6, lett. a) n. 10.

Solo nelle controversie *de quibus* è espressamente prevista la condizione di procedibilità invocata dall'odierna società appellante.

IL CASO.it

Nulla autorizza – stante la natura della norma, la quale, influenzando sulla tutela concreta dei diritti, non può che essere insuscettibile di interpretazioni analogiche – a ritenere assoggettate al tentativo obbligatorio di conciliazione tutte le controversie in cui sia parte un esercente l'attività di telecomunicazioni, ovvero ogni controversia che deriva, comunque, dal rapporto instaurato per effetto del contratto di abbonamento.

Peraltro, la stessa delibera n. 182/2002 nel prevedere che la richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione sia effettuata presso i Co.Re.Com. la subordina alla data di effettivo esercizio delle funzioni delegate (art.1, comma 3), di tal che la previsione di legge non può ritenersi vincolante di fronte alla concreta



impossibilità di attivare il tentativo di conciliazione per mancata istituzione nella Regione di residenza del cliente dell'organo competente al suo espletamento, circostanza pacificamente non contraddetta dalla difesa di parte appellante, che si limita a riferire semplicemente che era già stata stipulata la Convenzione nel dicembre del 2003, ma ciò non prova che fosse effettivamente operante il CO.RE.COM. di Basilicata.

Infondato è anche il motivo di appello riguardante l'asserita inapplicabilità del disposto di cui all'art. 21, comma 8, D.P.R. n. 633 del 1972 alle spese sopportate per la "spedizione" della bolletta, in quanto non ricatranti in quelle di "emissione" alle quali soltanto farebbe riferimento la norma appena richiamata.

E' bene premettere che la società appellante fonda le proprie doglianze esclusivamente sul fatto che, a suo avviso, le spese in discorso non atterrebbero a quelle di emissione della fattura, senza formulare alcun ulteriore specifico motivo di impugnazione in riferimento ad altri passaggi, pure contenuti nel provvedimento gravato e sulla scorta dei quali il giudice di prima istanza è pervenuto all'accoglimento solo parziale della domanda.

Ciò posto, la disposizione sopra richiamata prevede che *"Le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo"*.

Ad avviso di questo Tribunale (vds. sempre Trib. Nola 13.7.2006, g.i. Bellini), la formulazione testuale della norma è tale da abbracciare ogni attività, collegata agli obblighi di fatturazione, ritenuta essenziale per il completamento del procedimento di applicazione del tributo.

Questa si compone, in primo luogo, della compilazione del documento, cioè della sua materiale redazione in due esemplari, recanti l'indicazione della prestazione effettuata, del costo, della misura dell'imposta applicata, delle parti del rapporto,



della data; successivamente vi è l'annotazione, che consiste nella registrazione nei libri contabili dell'emittente, con attribuzione di numerazione progressiva, ai sensi dell'art. 23 dello stesso D.P.R., da effettuarsi nei quindici giorni successivi alla compilazione; infine, nella trasmissione di una delle due copie redatte al soggetto che ha beneficiato della prestazione, mediante la sua consegna o spedizione.

Tutti i 'passaggi' appena richiamati, proprio secondo il tenore letterale del comma 8 dell'art. 21 cit., assumono rilevanza ai fini del completamento della procedura di emissione, sicché la disposizione in parola si riferisce a tutte le fasi anzidette, vietando che i loro costi siano addebitati al cliente. **IL CASO:** it

La fase della spedizione è strettamente connessa alla materiale redazione della fattura, come è dato ricavare dal comma 1, ultimo periodo, dell'art. 21 D.P.R. cit., il quale ha previsto che *"La fattura si ha per emessa al momento della sua consegna o spedizione all'altra parte..."*.

Sul punto si è, infatti, rimarcata la natura recettizia della spedizione della fattura, con la conseguenza che questa è efficace solo nel momento in cui una delle due copie entra effettivamente nella sfera del beneficiario del bene o servizio, acquisendo definitivamente la sua valenza ai fini del prelievo fiscale, anche e proprio in ragione della piena corrispondenza tra la copia in possesso dell'emittente e quella 'trasmessa' all'altra parte (sempre trib. Nola 13.7.2006 ha avuto modo di segnalare come "...il divieto di addebito al cliente, di cui al richiamato comma 8 dell'art. 21 DPR 633/1972, non può che comprendere anche i costi di spedizione della fattura di cui qui si discute", giacché *"La spedizione di copia della fattura alla controparte, infatti, è finalizzata a garantire la corretta applicazione del procedimento di esazione del tributo, e dunque il corretto ed integrale adempimento dell'obbligazione tributaria, sicché va qualificato "adempimento conseguente" intrinsecamente connesso alla emissione, nel senso*

che integra e perfeziona il relativo procedimento, sicché i suoi costi devono gravare sul soggetto tenuto alla fatturazione, non sul consumatore finale⁷⁷).

Una simile interpretazione, in via risolutiva, è suffragata dall'analisi comparativa tra l'originaria formulazione della norma e quella risultante a seguito dell'emanazione del D.P.R. n. 687 del 1974.

In quella sede, infatti, venne introdotto il comma 8, che ha, appunto, previsto il divieto di addebitare al cliente, "a qualsiasi titolo", le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità.

La norma ovviamente, già da un punto di vista testuale, non può che essere letta in combinazione con gli ulteriori commi di cui si compone, posto che, il comma 1 prevede che "... la fattura si ha per emessa all'atto della sua consegna o spedizione all'altra parte, ovvero all'atto della sua trasmissione per via elettronica...", mentre al comma 4 viene disposto che "... la fattura in formato cartaceo è compilata in duplice esemplare di cui uno consegnato o spedito all'altra parte...".

In origine non era stato previsto che la fattura dovesse essere emessa solo con la "consegna o spedizione", ma, per contro, si distingueva – come ancora vorrebbe parte appellante – la fase della emissione, da quella della spedizione, che non erano, pertanto, "contestuali", sebbene andassero completate entrambe nel termine di trenta giorni.

La stessa norma segnava significativamente tale scissione anche da un punto di vista letterale, posto che la materiale redazione del documento veniva definita testualmente "emissione", cui seguiva poi la trasmissione nella sfera di disponibilità della controparte.

Nella successiva formulazione, la norma non parla più di emissione, ma di "mera" "compilazione" materiale del documento; elimina la "frattura temporale" tra la sua redazione e la successiva spedizione e "chiude il cerchio", prevedendo

espressamente che l'emissione coincide con il momento in cui la fattura viene inviata e ricevuta dal beneficiario della prestazione o del servizio, costituendo, pertanto, l'attività di confezionamento del documento, quale materiale "compilazione" dello stesso, esclusivamente attività di carattere preparatorio.

Di tal che non può sostenersi che le spese sopportate per la materiale consegna al cliente della bolletta, (che, non va dimenticato, a norma dell'art. 18 del D.M. n. 197 del 1997, costituisce fattura), non rientrino nel divieto di cui al successivo comma 8, sol che si consideri che tutte le modifiche appena segnalate sono avvenute nel medesimo contesto, palesando, per stessa volontà del legislatore, il sillogismo tra "attrazione" della fase della consegna, in quella dell'emissione, con conseguente applicazione, senza particolari mediazioni interpretative, delle relative spese nel "nuovo" divieto di cui al comma 8 che chiude l'intera disposizione (diversamente da quanto opina parte appellante, è proprio il legislatore, pertanto, secondo l'interpretazione logico-sistematica desumibile dall'intero articolato della norma in parola, ad aver previsto espressamente che le spese di spedizione attengono a quelle di emissione, a nulla rilevando l'osservazione che la consegna può certamente avvenire con sistemi alternativi rispetto all'inoltro a mezzo posta, non mutando per questo la sostanza ai fini della effettiva "emissione" della fattura).

IL CASO.it

Né supporta la tesi dell'appellante il richiamo all'art. 1196 c.c., posto che, al di là della considerazione assorbente che le spese in parola non attengono alla fase del pagamento, ma agli obblighi tributari dell'emittente, è sempre la lettera dell'art. 21, comma 8, cit. a disporre il divieto di porle a carico del beneficiario della prestazione.



Da ciò deriva che, avendo la società appellante basato il proprio gravame, nel merito, esclusivamente sulla asserita inapplicabilità del divieto in parola alle spese di spedizione della fattura, lo stesso non può che essere rigettato.

Le spese vanno regolate secondo soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Unico G.O.T. Dott. Giovanni CONTE, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Telecom Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di M. [REDACTED], avverso la sentenza del Giudice di Pace di Potenza indicata in epigrafe, ogni motivo come segnalato in motivazione, dichiarato inammissibile, così provvede:

- a) rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
- b) condanna la società appellante alla refusione delle spese di lite in favore dell'appellato M. [REDACTED], con diretta distrazione in favore del suo procuratore, dichiaratosi antistatario, e che si liquidano in € 348,00 per diritti ed €637,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e C.P.A. come per legge, nonché le ulteriori spese successive ed occorrente.

Così deciso in Potenza, il 10 DICEMBRE 2007.

Il G.O.T.

Dott. Giovanni CONTE

